

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P622-638/4109 sott. 44/C.6

Roma, 25 maggio 2001

**OGGETTO:** Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto.-

Con riferimento al quesito posto dal Comando VV .F. di XXX, inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile l'utilizzo di tendoni, a copertura di impianti sportivi all'aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.

**Parere dell'Ispettorato Regionale**

Il Comando di XXXX, con foglio n° 1679 del 13/04/2001, ha formulato un quesito in merito alla classe di reazione al fuoco che devono possedere i tendoni per copertura di impianti sportivi, con riferimento al pertinente punto del D.M. 18/03/1996 che regola l'argomento, Nell'allegare la nota prodotta dal Comando di XXXX, adeguatamente esaustiva della tematica, si resta in attesa del parere di codesto Ispettorato in merito alla problematica proposta.

**Parere del Comando**

Il D.M. 18/03/1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi"), all'art. 15, fissa le condizioni di impiego di strutture, finiture ed arredi, relativamente alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati.

Tale articolo non fa espresso riferimento ai materiali di copertura così come invece risulta per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (punto 2. 3. 4. della regola tecnica allegata al D.M. 19/8/1996).

Per tale ragione quindi, allorché si presentino casi di impianti sportivi realizzati con copertura leggera, tipo tendone da circo, occorre riferirsi alle condizioni di materiali e posa in opera più prossimi alla tipologia considerata e cioè "materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce" ovvero "controsoffitti nonché materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi".

Per tali categorie di materiali è ammessa unicamente la classe 1 di reazione al fuoco, senza possibilità di "declassamento" in presenza di effettivi accorgimenti migliorativi.

Si chiede se sia giusto il percorso interpretativo sopraccitato ovvero se i materiali di copertura degli impianti sportivi possano essere assimilati a quelli utilizzati per attività di pubblico spettacolo, quali circhi, teatri tenda o anche discoteche, per i quali è invece anche ammessa la classe 2 di reazione al fuoco.